



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 33471

Roma, 29 ottobre 2019

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P. SEDE

Oggetto: Scadenza di validità della patente di guida.

L'art. 7 del decreto legge 9 febbraio 2019, n. 5 prevede espressamente che la patente di guida, assieme ad altri documenti di identità e di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, è rilasciata o rinnovata *“con validità fino al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successivi alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo”*.

Con circolare n. 7 del 20 luglio 2019, il Ministro per la pubblica amministrazione ha chiarito che il citato art. 7, d.l. 5/2012, non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale, all'ordinario termine di scadenza, si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.

Ove poi il titolare del documento di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di richiedere il rinnovo.

Tanto premesso, si è posta la necessità di definire specifici criteri per calcolare, secondo le norme vigenti, la nuova data di scadenza di validità della patente nel caso in cui il suo titolare proceda al rinnovo di validità successivamente alla scadenza di detto documento. La questione ha particolare rilevanza nel caso in cui debba procedersi al rinnovo di validità di patenti intestate a conducenti ultrasessantenni o ultraottantenni che, come è noto, possono essere rinnovate per un periodo massimo, rispettivamente, a tre o due anni.

Di conseguenza, resta fermo che, nel caso di patente già scaduta di validità, la nuova data di scadenza decorre dalla data della visita medica e fino alla data del compleanno antecedente al periodo previsto dall'art. 126 del codice della strada.

Per chiarire, si riporta la seguente tabella esemplificativa:

ETA TITOLARE PATENTE	CATEGORIA PATENTE	SCADENZA PATENTE	COMPLEANNO	DATA VISITA MEDICA PER RINNOVO	NUOVA SCADENZA
29	B	7.11.2017	7.11.1989	5.12.2019	7.11.2029
29	B	7.11.2018	7.11.1989	7.11.2019	7.11.2029
51	B	7.11.2018	7.11.1967	5.12.2019	7.11.2024
72	B	22.8.2019	22.8.1947	5.12.2019	22.8.2022
82	B	6.2.2019	6.2.1937	5.12.2019	6.2.2021

Si ricorda, infine, che l'allineamento della validità della patente di guida alla data del compleanno del titolare è prevista in occasione solo del conseguimento o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE che hanno *“scadenza ordinaria”*.

Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a

qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, del codice della strada.

firmato

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini

FF